

Prot. n° IA.2025.0040188 07/05/2025

CONVENZIONE

**GARA MULTILOTTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA
FORNITURA DI SUTURETRICI E SERVIZI CONNESSI**

(ARIA_2024_037)

INDICE

ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI	4
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA	8
ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI	8
ARTICOLO 6 – REVISIONE DEI PREZZI.....	9
ARTICOLO 6 BIS – RINEGOZIAZIONE DEI PREZZI IN CASO DI ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA (C.D. HARDSHIP).....	9
ARTICOLO 7 – VERIFICHE DEI CONTRATTI	10
ARTICOLO 8 – UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA	11
ARTICOLO 9 – CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI	12
ARTICOLO 10 – INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI PRODOTTO	13
ARTICOLO 11 – INDISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO PER FUORI PRODUZIONE/IMPOSSIBILITÀ DELLA FORNITURA/GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE MIGLIORATIVA DEL PRODOTTO/GESTIONE DEL PRODOTTO EQUIVALENTE O MIGLIORATIVO IN SOSTITUZIONE/AFFIANCAMENTO.....	13
ARTICOLO 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	13
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	17
ARTICOLO 14 – MATERIALE PER IL SITO.....	18
ARTICOLO 15 – MONITORAGGIO, CUSTOMER SATISFACTION, GESTIONE INADEMPIMENTI E RECLAMI	19
ARTICOLO 16 - CLAUSOLE SOCIALI.....	20
ARTICOLO 17 – PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E M.O.G.	20
ARTICOLO 18 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE.....	20
ARTICOLO 19 – PENALI.....	22
ARTICOLO 20 – CONTESTAZIONI E RISERVE	23
ARTICOLO 21 – GARANZIA DEFINITIVA.....	24
ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE.....	25
ARTICOLO 23 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	26
ARTICOLO 24 – RECESSO	27
ARTICOLO 25 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	28
ARTICOLO 26 – SUBAPPALTO	28
ARTICOLO 27 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DELLA CONVENZIONE	28
ARTICOLO 28– MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	29
ARTICOLO 29 – PROPRIETÀ DELLA FORNITURA	30
ARTICOLO 30 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	30
ARTICOLO 31 – REFERENTI DEL FORNITORE	30
ARTICOLO 32 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	30
ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DEI DATI	31
ARTICOLO 34 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	31
ARTICOLO 35 – CLAUSOLA FINALE.....	31

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SUTURETRICI E SERVIZI CONNESSI

LOTTO N. 9 C.I.G. B2A5A8CF22

TRA

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Piazza Gae Aulenti, 1 - 20154, Milano, C.F. e P. IVA 05017630152, P.E.C: protocollo@pec.ariaspa.it, in persona del legale rappresentante pro tempore o suo delegato;
(di seguito anche «**ARIA S.p.A.**» o «**ARIA**»),

E

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE, con sede legale in Scandicci, Via Piazzale Della Resistenza n. 3, capitale sociale € € 98.000,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze al n. 12244190158, P. IVA 05526631006, C.F. 12244190158, P.E.C. medlineitaly.it@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto in Scandicci, Via Piazzale Della Resistenza n. 3, in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante Dott. Million Hervé Bertrand, giusti poteri allo stesso conferiti con ATTO DEL CDA, (di seguito anche «**Fornitore**»);

(a seguire indicati come la «**Parte**» o collettivamente come le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 («**Legge finanziaria 2007**»), prevede che «*Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*»;
- b) con Legge Regionale 31 luglio 2013, n. 5, all'art. 6, comma 12, lettera a), la Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati all'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 fossero svolte dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;
- c) l'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, consente ad ARIA S.p.A., sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli Enti di cui all'art. 1, della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, di stipulare convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le quali le imprese aggiudicatrici si obblighino ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito in ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura (in seguito anche «**Ordinativi di Fornitura**») emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006;
- d) il Fornitore è risultato aggiudicatario del seguente Lotto:

N. LOTTO	C.I.G.	DESCRIZIONE LOTTO	IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE (IVA esclusa)
9	B2A5A8CF22	Estrattore di punti metallici	244.473,51000 €

e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare le prestazioni richieste oggetto della presente convenzione (in seguito anche «**Convenzione**») afferenti i fabbisogni espressi dalla Regione Lombardia e/o dalla Regione Umbria ed eseguire alle condizioni, modalità e termini stabiliti negli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

- e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva e la polizza assicurativa;
- f) la presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura (di seguito anche «**Contratti di Fornitura**»), relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti dell'affidamento della fornitura di Suturetrici e servizi connessi;
- g) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento. L'esatto livello di erogazione del servizio richiesto, la data e il luogo di esecuzione sono indicati nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
- h) resta espressamente inteso che ARIA S.p.A. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna;
- i) la presente Convenzione, compresi i relativi allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI

- 1) L'esecuzione della fornitura e dei Servizi connessi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è disciplinata in via graduata:
 - (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e dei relativi Allegati;
 - (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità degli Enti;
 - (iv) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima e individua le condizioni generali dei Contratti

di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno le quantità (ove previste) e l'importo del servizio oggetto di ciascun Lotto. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno ARIA S.p.A., all'approvvigionamento di un quantitativo minimo del servizio, bensì dà unicamente origine ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale stabilito, di cui al successivo Articolo 3, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

- 3) Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, ARIA S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
- 5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono: Allegato "A" (*Capitolato Tecnico*); Allegato "B" (*Offerta Tecnica*); Allegato "C" (*Corrispettivi*); Allegato "D" (*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l'affidamento della fornitura di Suturetrici e servizi connessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*); Allegato "E" (*Patto di integrità BURL 26-06-2019*); Allegato "F" (*Modello Dichiarazione rispetto termini pagamento fornitori D.Lgs. n. 231/2002*); Allegato "G" (*Modello di comunicazione ex art. 3 L. 136/2010*).

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

- 1) Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a) «**Amministrazione/i**»: gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lombardia di cui all'art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii e/o della Regione Umbria;
 - b) «**Amministrazione/i Contraente/i**»: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che in concreto utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di ordinativi di fornitura e le successive Richieste di Consegna/Ordini Elettronici;
 - c) «**Capitolato Tecnico**»: il capitolato descrittivo e prestazionale nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
 - d) «**Contratto/i di Fornitura**»: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore, mediante l'emissione di un ordinativo di fornitura che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;
 - e) «**Convenzione**»: il presente atto, compresi i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - f) «**Data di Attivazione**»: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la presente Convenzione;
 - g) «**Direttore dell'Esecuzione del Contratto o D.E.C.**»: l'esponente dell'Amministrazione Contraente del quale il Responsabile Unico del Progetto si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni;

- h) «**Giorni Lavorativi**»: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
- i) «**Importo della Fornitura**»: l'importo complessivo per Lotto della fornitura oggetto del Singolo Contratto di Fornitura, IVA esclusa, derivante dalla sommatoria dei singoli Prezzi unitari (al netto di IVA) indicati nel "Dettaglio Prezzi Unitari" moltiplicati per i relativi quantitativi;
- j) «**Importo Massimo Contrattuale**»: l'importo massimo della presente Convenzione, al netto di IVA, pari ai soli quantitativi di Regione Lombardia e/o della Regione Umbria moltiplicati per i singoli prezzi unitari (nel caso di lotti con sublotti, l'importo massimo contrattuale è pari alla sommatoria dell'importo dei sublotti offerti); l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nella documentazione di gara e in funzione di quanto indicato in premessa al presente documento;
- k) «**Lotto/i**»: specifica parte dell'oggetto dell'appalto la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- l) «**Sub-lotto/i**»: singoli prodotti specificamente individuati costituenti il Lotto.
- m) «**NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti**»: il catalogo elettronico delle Convenzioni attivate da ARIA S.p.A.;
- n) «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo e tecnico che il Fornitore ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- o) «**Ordinativo di Fornitura**»: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- p) «**Ordine Elettronico**»: il documento elettronico previsto dall'art. 1, commi 411-413, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) trasmesso attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) come da Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018;
- q) «**Prodotto**»: il prodotto e gli eventuali relativi accessori e servizi connessi di cui al/i Lotto/i aggiudicato/i della gara di cui alle premesse oggetto della presente Convenzione, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico, e nell'Offerta Tecnica ed Economica;
- r) «**Posta Elettronica Certificata**» o «**P.E.C.**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- s) «**Punto Istruttore**»: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di Consegna;
- t) «**Punto Ordinante**»: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'Ordinativo di Fornitura;
- u) «**Ricezione**»: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es., Ordinativi di Fornitura e Richieste di Consegna/Ordini Elettronici in caso di fornitura di Prodotti);
- v) «**Richiesta di Consegna**»: il documento informativo inoltrato dai Punti Ordinanti con il quale l'Amministrazione Contraente comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'Importo della fornitura indicato nel singolo Ordinativo di Fornitura, la tipologia e il quantitativo dei prodotti e relativi servizi connessi richiesti, la Sede di Consegna, le modalità ed i tempi di consegna;
- w) «**Responsabile Unico del Progetto**» o «**R.U.P.**»: l'esponente individuato tra il personale dell'Ente cui spettano tutti i compiti gestionali relativi all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti

gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2;

- x) **«Sede di Consegna»:** il luogo – sedi, magazzini e ufficio sul territorio di Regione Lombardia dell'Amministrazione Contraente – indicati nella Richiesta di Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
 - y) **«Servizi Connessi»:** tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara;
 - z) **«Sito»:** il profilo del Committente, ovvero lo spazio *web* riportato all'indirizzo www.ariaspa.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente Convenzione;
- 2) Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

- 1) Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento della fornitura di "Suturetrici e servizi connessi", in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lombardia di cui all'art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 ss.mm.ii.
- 2) Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti nonché ad eseguire i Servizi Connessi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna/Ordini Elettronici e nei limiti dell'Importo Massimo Contrattuale.
- 3) Unitamente alla fornitura dei Prodotti oggetto della Fornitura, il Fornitore dovrà prestare i seguenti Servizi connessi, quali servizi e attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali:
 - La consegna dei prodotti offerti, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico;
 - Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico;
 - Formazione e addestramento del personale;
 - Assistenza tecnica con presenza di specialist di prodotto.
- 4) La fornitura dei Prodotti e Servizi dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nelle Schede Tecniche e alle migliorie offerte; i Servizi connessi dovranno essere necessariamente prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico oltre che nel presente documento.
- 5) Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale, eventualmente incrementato.
- 6) Le forniture e/o servizi di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti diversi dal medesimo Fornitore, laddove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

- 1) La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione. L'emissione degli ordinativi di fornitura avverrà attraverso NECA.
- 2) L'attivazione del singolo lotto su NECA sarà in ogni caso posticipata qualora l'oggetto contrattuale del singolo lotto (servizi/fornitura) sia identico o riconducibile a quello di precedente convenzione ARIA SpA già attivata, in corso di validità e con residuo contrattuale utilizzabile. In tale ipotesi, l'efficacia di ciascun lotto e la sua attivazione saranno subordinate alla cessazione -per decorso del termine contrattuale o esaurimento dell'Importo Massimo Contrattuale - dei corrispondenti lotti della precedente convenzione. ARIA SpA comunicherà al fornitore la data di attivazione su NECA dei lotti di cui al presente comma.
- 3) Resta inteso che i termini di durata della convenzione si intenderanno decorsi, anche prima della scadenza, qualora sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale in assenza dell'esercizio delle opzioni di cui ai commi precedenti entro il termine originario di scadenza della Convenzione.
- 4) Per durata della convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti potranno emettere ordinativi di fornitura per l'approvvigionamento dei prodotti e/o dei servizi oggetto della presente convenzione. I singoli contratti di fornitura, attuativi della convenzione, stipulati dalle Amministrazioni contraenti mediante l'emissione di ordinativi di fornitura in NECA hanno durata pari alla durata della convenzione.
- 5) È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione e dei singoli contratti di fornitura.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI

- 6) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola Amministrazione Contraente. Tali prezzi unitari sono riportati nell'Allegato C "Corrispettivi".
- 7) I corrispettivi contrattuali saranno altresì calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data di ricezione degli Ordini di Fornitura, anche aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi.
- 8) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto e si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 9) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e delle Richieste di Consegna/Ordini Elettronici e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 10) In virtù della definizione di "centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, ARIA S.p.A., in qualità di soggetto aggregatore, stipula la presente Convenzione a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Si precisa che la "Stazione Appaltante" è l'Amministrazione Contraente, ossia, l'Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura, conseguentemente obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del Fornitore nonché dei relativi ed eventuali subappaltatori/subcontraenti.

ARTICOLO 6 – REVISIONE DEI PREZZI

- 1) I corrispettivi spettanti al Fornitore saranno oggetto di revisione in aumento o in diminuzione conformemente a quanto previsto dagli artt. 60 e 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, su richiesta del Fornitore o su iniziativa di ARIA, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT in base all'indice dei prezzi alla produzione dell'industria – codice ATECO di riferimento “fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche”) (“Indice di Riferimento”).
- 2) In particolare, ai fini della revisione si considererà la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento nel periodo intercorrente dalla data della stipula alla data della richiesta di revisione.
- 3) La revisione dei prezzi è riconosciuta qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) di cui al comma 1 risulti - in valore assoluto - superiore al 5% («Soglia di Riferimento») e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
- 4) I prezzi revisionati saranno pubblicati sul NECA e i singoli Enti aderenti saranno tenuti ad applicarli agli Ordinativi di Fornitura/Contratti Esecutivi stipulati successivamente alla suddetta pubblicazione.
- 5) Per quanto riguarda gli Ordinativi di Fornitura/Contratti Esecutivi in corso di esecuzione, resta a carico degli Enti Sanitari provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei prezzi secondo le rilevazioni effettuate da ARIA S.p.A.– in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore – limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione. A tal fine, gli Enti Sanitari potranno utilizzare i Prezzi Revisionati pubblicati da ARIA S.p.A.
- 6) Limitatamente all'adeguamento dei corrispettivi dei contratti di fornitura in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Ente Sanitario, questo avrà diritto di recedere dal contratto oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
- 7) Trattandosi di un contratto relativo a servizi e/o forniture stipulati da un soggetto aggregatore, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- 8) In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 6 BIS – RINEGOZIAZIONE DEI PREZZI IN CASO DI ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA (C.D. HARDSHIP)

- 1) Tutti i corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
- 2) In deroga a quanto sopra, è ammessa, ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), la rinegoziazione del contratto quando una parte del contratto dimostra che la continuazione dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, per la concomitante presenza di: eventi straordinari e imprevedibili; rischi non volontariamente assunti dalla parte pregiudicata dagli stessi e una alterazione rilevante dell'originario equilibrio del contratto superiore al 10% non riconducibile alla normale alea,

alla ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.

- 3) In presenza del verificarsi degli eventi sopra menzionati, ARIA si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, una rinegoziazione dei corrispettivi all'Autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto, ovvero, in mancanza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- 4) È esclusa la possibilità di rinegoziare i corrispettivi in caso di mancato accordo fra le parti o qualora ciò comporti: una modifica che introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; un cambiamento nell'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; una notevole estensione dell'ambito di applicazione del contratto.
- 5) La parte che richiede la rinegoziazione delle clausole contrattuali è tenuta a presentare istanza corredata della documentazione necessaria ad individuare la variazione dei prezzi e ciò al fine di consentire ad ARIA di avviare, a mezzo del RUP, l'opportuna istruttoria revisionale e, in caso di revisione operata su istanza del fornitore, di concluderla con comunicazione trasmessa al medesimo entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza con la contestuale pubblicazione dei nuovi prezzi. Unitamente a tale istruttoria, ARIA procederà a verificare il prezzo applicato da altri soggetti aggregatori per l'acquisto del medesimo bene e ciò al fine di adeguare i corrispettivi secondo il prezzo più basso riscontrato nel mercato e applicato in altre gare e/o da soggetti aggregatori. Il prezzo oggetto di rinegoziazione sarà aggiornato, ad ogni effetto sulla convenzione a far data dalla predetta pubblicazione da parte di ARIA dei nuovi prezzi, sia in caso di aggiornamento su istanza del fornitore, sia in caso di revisione su iniziativa di ARIA.
- 6) Le rinegoziazioni dei prezzi successive alla prima saranno effettuate sui prezzi già revisionati secondo le previsioni di cui ai precedenti commi.
- 7) I prezzi rinegoziati saranno pubblicati sul relativo sistema NECA e i singoli Enti aderenti saranno tenuti ad applicarli agli "Ordinativi di Fornitura" (c.d. contratti esecutivi) stipulati successivamente all'entrata in vigore dei prezzi rinegoziati stessi.
- 8) Per gli ordinativi di fornitura in corso di esecuzione, resta ferma, la facoltà per i singoli Enti aderenti di applicare i prezzi rinegoziati, così come aggiornati da ARIA, alle prestazioni/consegne che verranno eseguite successivamente alla data di efficacia della rinegoziazione, sempre che detto aumento di costo trovi copertura nelle somme stanziare dall'Ente. In caso contrario, ovvero in assenza di copertura o nel caso in cui non intenda applicare il prezzo rinegoziato agli ordini di fornitura emessi precedentemente, l'Ente potrà esercitare a propria discrezione il recesso, totale o parziale, dall'ordinativo di fornitura, mediante comunicazione trasmessa al fornitore con effetto immediato dall'invio della medesima, oppure ridurre i quantitativi richiesti, nell'invarianza del corrispettivo dovuto.
- 9) In nessun caso la rinegoziazione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni/consegne già eseguite.

ARTICOLO 7 – VERIFICHE DEI CONTRATTI

- 1) Conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 114, commi 1 e 7, del D.Lgs. n.

36/2023 nonché dai relativi Allegati I.2 e II.4, il Responsabile Unico del Progetto dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto della medesima Amministrazione contraente, ove nominato, assume, specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione, i compiti di verifica, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

- 2) Le Amministrazioni Contraenti trasmettono ad ARIA S.p.A. e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura.
- 3) Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, gli Enti ed eventualmente ARIA S.p.A., anche tramite soggetti terzi da essa incaricati, hanno facoltà di effettuare unilateralmente verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche della prestazione/livelli di servizio rispetto a quanto offerto dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore..
- 4) La verifica si intende positivamente superata solo se la prestazione non presenti alcuna difformità rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche tecniche richieste ed offerte. Al completamento delle attività di verifica, verrà redatta apposita relazione. La mancata rispondenza tra caratteristiche della prestazione effettuata rispetto a quella descritta nell'offerta del Fornitore dà luogo all'attivazione di reclami e penali a cura delle Amministrazioni Contraenti e ARIA S.p.A. secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione, ferme restando le pratiche di reso ove si tratti di forniture consegnate e non ancora utilizzate.

ARTICOLO 8 – UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA

- 1) La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrati dalle Amministrazioni Contraenti attraverso il NECA.
- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura. Pertanto:
 - a) qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "*Documento unico di valutazione dei rischi*" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso;
 - b) qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nell'Ordinativo di Fornitura una cifra pari a € 0,00 (zero/00) per i costi relativi alla sicurezza.
- 4) L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il NECA e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (c.d. «**Punto Ordinante**»). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del NECA, potranno essere stabilite da ARIA S.p.A. anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili nella sezione "*Guide e Manuali*" del Sito.

- 5) Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
- l'Importo della Fornitura;
 - il C.I.G. del singolo/i Lotto/i;
 - i riferimenti per la fatturazione.
- 6) L'Amministrazione Contraente, attraverso NECA, creerà le credenziali degli utenti associando i diversi ruoli (Punto Ordinante e Punto Istruttore).
- 7) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, ARIA S.p.A. comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni Contraenti la modalità alternativa di formazione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura. In tale ipotesi:
- a. sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;
 - b. è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, il Servizio oggetto di tali contratti non verrà conteggiato nell'Importo Massimo Contrattuale oggetto della presente Convenzione;
 - c. il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate;
 - d. ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'Amministrazione Contraente e ARIA S.p.A. che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
 - e. qualora venga richiesto da ARIA S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 9 – CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI

- 1) Le Amministrazioni Contraenti tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) e NECA comunicheranno, di volta in volta, al Fornitore le quantità e la tipologia di prodotti che devono essere consegnate, attraverso l'emissione delle Richieste di Consegna/Ordini Elettronici, le quali devono contenere almeno le seguenti indicazioni: i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico;
- i riferimenti dell'Ordinativo di Fornitura a cui tale Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico fa riferimento (in particolare, il n. di Protocollo Ordine di Fornitura/Numero di Protocollo);
 - le indicazioni dei tempi di consegna;
 - i prodotti e le relative quantità da consegnare;
 - il luogo – sedi magazzini e/o uffici, sul territorio di Regione Lombardia, dell'Amministrazione

Contraente – presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

- le modalità di consegna.

- 2) Ricevuta la Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico, il Fornitore deve comunicare, attraverso il NECA, la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi, stabiliti nel Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo tra le parti; il Fornitore si impegna, peraltro, a contattare l'emittente della Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico per convenire le modalità di consegna (luoghi e orari) che dovranno comunque essere effettuate secondo le indicazioni eventualmente riportate nelle singole Richieste di Consegna/Ordine Elettronico.
- 3) A seguito della Ricezione della Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei Prodotti e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nel luogo che verrà indicato nelle Richieste di Consegna/Ordini Elettronici, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico, fermo restando che la fornitura dei prodotti e l'erogazione dei Servizi connessi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi di consegna e dei locali di detti soggetti salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, stabiliti nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente redige reclamo mediante l'apposita funzionalità presente in NECA, superato il 4° (quarto) giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di consegna stabilita. L'Amministrazione Contraente potrà procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all'esecuzione in danno, acquistando quanto oggetto della prestazione prevista dalla presente Convenzione sul libero mercato, per pari quantità di cui alla Richiesta di Consegna/Ordinativo di fornitura in caso di assenza di Rdc, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore di aggiudicazione e il costo sostenuto sul libero mercato; in tal caso, il Fornitore non sarà più tenuto alla prestazione di cui si tratta.
- 4) Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione del reclamo; in caso di ritardo nella sostituzione, ferme le conseguenze del reclamo, l'Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno, quindi procedendo direttamente all'acquisto del Prodotto sul libero mercato, per pari quantità della merce non conforme, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore del prodotto consegnato non conforme ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto di un prodotto equivalente a quello che doveva essere consegnato. In tal caso, il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare la merce richiesta.

ARTICOLO 10 – INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DI PRODOTTO

- 1) Si rinvia alla disciplina prevista dal pertinente paragrafo del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11 – INDISPONIBILITA' DEL PRODOTTO PER FUORI PRODUZIONE/IMPOSSIBILITA' DELLA FORNITURA/GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE MIGLIORATIVA DEL PRODOTTO/GESTIONE DEL PRODOTTO EQUIVALENTE O MIGLIORATIVO IN SOSTITUZIONE/AFFIANCAMENTO.

- 1) Si rinvia alla disciplina prevista dal pertinente paragrafo del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Fornitura, il

medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola Amministrazione Contraente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) si impegna a comunicare a ARIA S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
 - il CIG della procedura,
 - il CIG "derivato" riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura,
 - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura;
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, a eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti a operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola

¹ Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114 sexies D.Lgs. n. 385/1993.

con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione da ARIA S.p.A. e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche a uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

- 3) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura, le fatture relative a ciascuna Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico inviata dalle Amministrazioni Contraenti saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate e inviate alle Amministrazioni Contraenti con cadenza mensile (salvo differente accordo con l'Amministrazione Contraente) /alla data di consegna dei Prodotti, e allegando alle fatture l'eventuale dettaglio (relativo al mese di riferimento) secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del Prodotto ovvero dall'erogazione del Servizio, salvo diverso accordo tra Amministrazione Contraente e Fornitore.
- 4) Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente;
- 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Amministrazione Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. N. 52/2004, dal D. Lgs. N. 82/2005 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura stesso e alla Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Ente Contraente.
- 6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura e alla Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.
- 7) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e normativamente previsto. In tal caso l'Amministrazione Contraente indicherà, nel medesimo ordinativo, i relativi riferimenti.
- 8) Il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa (D.Lgs. n. 231/2002), anche secondaria, vigente in materia.

In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all'Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006. In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti il dettaglio delle suddette spese.

- 9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione Contraente, mediante bonifico sul conto corrente

bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. 000060100859, intestato al Fornitore, presso JPMorgan Chase Bank N.A Milan Branch, IBAN: IT88I0349401600000060100859. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per l'Accordo Quadro nonché il CIG derivato inerente il singolo Contratto di Fornitura come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico Contratto di Fornitura, ove obbligatorio.

Il Fornitore dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate ad ARIA S.p.A. in sede di stipula della presente Convenzione, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte a operare sui conti correnti dedicati sono:

Nome e Cognome	Codice Fiscale
Gerhardus Josephus Maria Derksen	DRKGHR60C25Z126N
Jaap Jan Groenendijk	GRNJN83E22Z126T
Olga Estrada Reyero	RYRLGO79E54Z131B
Helene Marie Lienard	LNRHNM82B58Z110G
Carmen Victoria Martin Hondarza Sobrino	MRTCMN72T65Z131G

- 10) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 11) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei Prodotti trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti.
- 12) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei Prodotti e la prestazione dei Servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Amministrazioni Contraenti e/o da ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo Risoluzione.
- 13) Premessa, in riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a Ordinativi di Fornitura diversi.
- 14) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARIA S.p.A. e/o le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

- 15) Relativamente a ciascun Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente verificherà che, nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

- 1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei Servizi Connessi oggetto della Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.
- 2) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
- 3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - fornire i prodotti oggetto della Convenzione ed a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;
 - fornire, se richiesti dall'Amministrazione Contraente, i servizi di cui al Capitolato Tecnico;
 - manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a ARIA S.p.A. ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il Fornitore si impegna a pagare i propri fornitori nei termini di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., che prevede che il periodo di tempo per il pagamento tra imprese non possa essere superiore ai 30 (trenta) giorni, salvo diversa pattuizione concordata tra le parti, da provare per iscritto. A tal fine, il Fornitore si impegna a produrre all'atto della stipula e, successivamente, in corso di esecuzione contrattuale su richiesta di ARIA S.p.A. specifica dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – secondo il modello Allegato F alla presente Convenzione – che attesti il rispetto dei termini sopraindicati. La

mancata produzione di tale dichiarazione nei tempi indicati nella suddetta richiesta di ARIA S.p.A. verrà valutata ai fini dell'applicazione delle medesime penali previste per l'inadempimento contrattuale.

- 5) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 6) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:
 - senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale del personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 7) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
- 8) Il Fornitore si obbliga a consentire a ARIA S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di Fornitura e delle Richieste di Consegna/Ordine Elettronico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARIA S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando, all'occorrenza, il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 9) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di ARIA S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 10) In caso di variazione della denominazione e/o della ragione sociale del Fornitore, il medesimo si obbliga a comunicare tempestivamente a mezzo PEC la variazione ad ARIA. È onere del Fornitore corredare la comunicazione di variazione con tutta la documentazione necessaria ai fini delle relative verifiche che saranno svolte da ARIA

ARTICOLO 14 – MATERIALE PER IL SITO

- 1) Il Fornitore si obbliga a consegnare ad ARIA S.p.A., qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 2) Il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga, per ciascun prodotto proposto in sostituzione per aggiornamento tecnologico come previsto dal Capitolato Tecnico, a far pervenire a ARIA S.p.A., entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta di comunicazione di cui al medesimo paragrafo, un

documento contenente almeno:

- la descrizione dei Prodotti e dei Servizi proposti in sostituzione inclusiva delle principali caratteristiche;
 - ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito richiesto da ARIA S.p.A.;
ciò al fine di pubblicare del materiale sul Sito.
- 3) Il Fornitore autorizza ARIA S.p.A. a pubblicare su NECA il progetto tecnico e/o eventuali schede tecniche e ogni altra informazione si rivelasse utile alle Amministrazioni. ARIA S.p.A. si riserva il diritto di chiedere e pubblicare ulteriore materiale e non si assume la responsabilità per eventuali divulgazioni da parte di terzi.

ARTICOLO 15 – MONITORAGGIO, CUSTOMER SATISFACTION, GESTIONE INADEMPIMENTI E RECLAMI

- 1) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di monitoraggio, eventuali rilevazioni di Customer Satisfaction, verifiche dei livelli e della qualità del servizio e monitoraggio inadempimenti e reclami.
- 2) **Monitoraggio.** Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, fino all'emissione dell'ultima fattura da parte del Fornitore potrà essere svolto il monitoraggio della Convenzione secondo modalità stabilite da ARIA S.p.A., in particolare anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica del Fornitore. A titolo di esempio, il Fornitore, su richiesta di ARIA S.p.A., potrà essere tenuto ad inviare alla medesima una reportistica mensile relativa agli Ordinativi di Fornitura ricevuti, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In ogni caso, nella richiesta ARIA S.p.A. indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica e la periodicità. In caso di incompletezza e/o difformità dei dati rispetto alla richiesta, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova richiesta di ARIA S.p.A., salva l'applicazione delle penali di cui oltre. Tutta la documentazione di rendicontazione e monitoraggio della Convenzione, anche se fornita dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARIA S.p.A. che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione e stabilire la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
- 3) Il Fornitore potrà altresì essere tenuto a produrre reportistica in merito all'osservanza di clausole sociali e sostenibilità ambientale.
- 4) **Indagini di Customer satisfaction.** Al fine di verificare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti o dei fruitori della fornitura oggetto della Convenzione rispetto all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione stessa, ARIA S.p.A., anche tramite terzi da essa incaricati, si riserva la facoltà di effettuare, per tutta la durata della Convenzione, indagini a campione.
- 5) **Gestione reclami.** I reclami e le contestazioni di inadempimento contrattuale dovranno essere effettuati da parte delle Amministrazioni Contraenti al Fornitore mediante l'apposita funzionalità in NECA di invio dei reclami. I reclami possono determinare l'applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione Contraente e da parte di ARIA S.p.A. per quanto di rispettiva competenza. Le modalità operative della gestione dei reclami in NECA sono disponibili sul sito di ARIA nella sezione dedicata ai Manuali al seguente percorso: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.
- 6) Ciascuna Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto ad ARIA S.p.A. ogni atto o fatto che l'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento relativo al singolo Contratto di Fornitura, fatti salvi gli obblighi di segnalazione alle competenti Autorità per i casi previsti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLE SOCIALI

- 1) Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL previsto in documentazione di gara o, in alternativa, quello ritenuto equivalente.
- 2) Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il Fornitore è tenuto ad assumere almeno un dipendente delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali appartenente alle categorie dei giovani fino ai 36 anni di età, delle donne o dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'art. 57 comma 1 del Codice.

ARTICOLO 17 – PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E M.O.G.

- 1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "*Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*" (di seguito «**Patto di Integrità**») di cui all'Allegato E della documentazione di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti. Il Fornitore si impegna inoltre a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione.
- 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del "*Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARIA*" (di seguito «**Codice Etico**») approvato con Delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.ariaspa.it Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
- 3) Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito «**M.O.G.**»), adottato da ARIA S.p.A., pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.ariaspa.it Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali, e si impegna a porre in essere comportamenti ad esso conformi e comunque aderenti ai dettami del D.Lgs. n. 231/2001.
- 4) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. «**Legge Anticorruzione**»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi.
- 5) Il Fornitore è consapevole che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima ARIA S.p.A. a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile.
- 6) Ove applicabile, qualora il Fornitore metta a disposizione di ARIA S.p.A. proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARIA, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno, ARIA S.p.A. sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 5.
- 7) Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARIA S.p.A. e/o delle Amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

- 1) Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle

persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

- 2) Il Fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.
- 7) Il Fornitore prende atto ed accetta che i Prodotti oggetto del presente appalto debbano essere forniti in conformità con gli *standard* sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "*standard*"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli *standard* sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di stipula della procedura di cui alle premesse. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARIA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, della conformità agli *standard*, il Fornitore si obbliga a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei Prodotti che il Committente ha richiesto la conformità agli *standard* sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
 - b) fornire, su richiesta di ARIA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli *standard* e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli *standard*, condotte da ARIA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, ovvero da terzi da questi autorizzati;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARIA S.p.A. e dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli *standard* sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, su richiesta di ARIA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

ARTICOLO 19 – PENALI

- 1) Con riferimento alla presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile ad ARIA S.p.A. e/o all'Amministrazione Contraente, ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di Servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:
 - A. Penali relative alle modalità di consegna:
 - a) in caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, di consegna entro il termine stabilito, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del danno;
 - b) nel caso in cui il Fornitore non consegna o ritardi la fornitura, come previsto dalla precedente lettera a), l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del Fornitore inadempiente.
 - B. Penali relative ai servizi di montaggio:
 - a) qualora il Fornitore non esegua le operazioni di montaggio e fissaggio, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente o a causa di forza maggiore o a caso fortuito;
 - C. Penali relative alla corrispondenza delle consegne:
 - a) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, non imputabili all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - b) in caso di mancato completamento di consegne parziali, non imputabile all'Amministrazione contraente o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - c) In caso di omessa comunicazione di messa fuori produzione dei prodotti si applica una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo.
- 2) Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, per ARIA S.p.A. e per le Amministrazioni Contraenti vi è facoltà di applicare una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a inadempienza, elevabile a € 1.000,00 (Euro mille/00) in caso di recidiva.

Perdurando il ritardo nella consegna o nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30 (trenta), l'Amministrazione Contraente potrà dichiarare risolto il contratto a proprio sindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione contrattuale.
- 3) In conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione della presente Convenzione relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ARIA S.p.A. relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente Convenzione, ARIA S.p.A. ha inoltre facoltà – ferma restando la possibilità di risolvere la Convenzione secondo quanto ivi disciplinato – di applicare le

seguenti ulteriori penali:

- nei casi di reclami o a seguito di verifiche effettuate da ARIA S.p.A. che abbiano evidenziato non conformità, qualora emerga che il numero totale di reclami o non conformità per Lotto, riscontrati **in n. 3 (tre) mesi solari sia uguale o maggiore di n. 3 (tre)**, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARIA S.p.A. una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per trimestre.
- 4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi *ritardo* anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione; in tal caso, l'Amministrazione Contraente e ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
 - 5) Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno, tramite PEC, al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo, potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio dell'Amministrazione Contraente e/o di ARIA S.p.A., a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
 - 6) Le Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, o, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 - 7) Le Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.p.A. potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 - 8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 20 – CONTESTAZIONI E RISERVE

- 1) Ai sensi dell'art. 115, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha facoltà di iscrivere riserve nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 del Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dai documenti contabili.
- 2) Le riserve che il Fornitore intendesse sollevare dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Fornitore medesimo.
- 3) In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche sui documenti contabili al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate all'atto della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità si intendono abbandonate.
- 4) Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Contraente ritiene gli siano dovute.
- 5) Per quanto non previsto dal presente Articolo, si rinvia al par.6 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 21 – GARANZIA DEFINITIVA

- 1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore ha prestato una garanzia definitiva a favore di ARIA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da BNL, polizza n° 0947000000112518, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
- 2) La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
- 3) In particolare, la garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di ARIA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 19.
- 4) La garanzia opera nei confronti di ARIA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
- 5) La garanzia deve essere valida ed efficace a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e operare per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 1 e 5, del Codice) (cfr. Decreto MISE 16 settembre 2022 n. 193, Schema tipo 1.2 sub art. 2). Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o di ARIA S.p.A., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ARIA S.p.A., quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione di ARIA S.p.A., di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARIA S.p.A. a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna/Ordini Elettronici o, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna/Ordini Elettronici.
- 6) In ogni caso, il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023; il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 7) Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARIA S.p.A.; analogamente, il Fornitore dovrà provvedere al ripristino della garanzia qualora quella inizialmente prestata si riveli in corso di esecuzione, non più valida o efficace.

- 8) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARIA S.p.A. dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE

- 1) La presente Convenzione potrà essere sottoposta a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e sarà, in ogni caso, sottoposta a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2) La Convenzione potrà, inoltre, essere risolta per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, e secondo le modalità individuate dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
- 3) Costituisce ulteriore causa di risoluzione della Convenzione l'annullamento dell'aggiudicazione derivante dall'accertata mancanza, in esito agli ulteriori controlli avviati prima dell'aggiudicazione, del possesso di requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs n. 36/23.
- 4) Salvo quanto previsto per le ipotesi di cui al precedente comma, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, ARIA S.p.A. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, ARIA S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
- 5) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
- 6) È facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti al Fornitore - risolvere il Contratto di Fornitura per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le Parti.
- 7) Costituisce ulteriore causa di risoluzione del Contratto l'annullamento dell'aggiudicazione derivante dall'accertata mancanza, in esito agli ulteriori controlli avviati prima dell'aggiudicazione, del possesso di requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs n. 36/23.
- 8) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARIA S.p.A., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 9) La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

- 10) In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, ARIA S.p.A. ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% (venti per cento) del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione, detratto il valore degli Ordinatori di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con p.e.c.. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARIA S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 11) In caso di risoluzione della Convenzione per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, ARIA S.p.A. procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 12) In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con p.e.c.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 13) Nei casi di risoluzione dei Contratti di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante p.e.c., ad ARIA S.p.A. per le opportune ed eventuali modifiche sul NECA.
- 14) Resta inteso che ARIA S.p.A. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'A.N.AC., eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
- 15) In ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, ARIA S.p.A. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 (rubricato «*Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato*»).
- 16) Restano ferme le ipotesi di risoluzione contrattuali previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 23 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

- 1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, la Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di taluno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000;

- e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei *Prodotti* oggetto della Convenzione.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e ARIA S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARIA S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2) Nell' ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura;
- applicazione da parte di ARIA S.p.A. per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione;
- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione;

le Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, i singoli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con P.E.C., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa anche in caso di pagamento dei propri fornitori oltre i termini di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

ARTICOLO 24 – RECESSO

- 1) Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ARIA S.p.A. l'Amministrazione Contraente, a mezzo del R.U.P., potrà recedere dalla Convenzione e/o dal Contratto di Fornitura, in qualunque tempo, in tutto o in parte, previo pagamento in favore del Fornitore delle prestazioni relative alla fornitura eseguita.
- 2) ARIA S.p.A. potrà recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile, dandone comunicazione ai Fornitori a mezzo P.E.C., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
- 3) Le Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo Contratto di Fornitura, tra cui, in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati;
 - d) nei casi previsti dal presente atto.

- 4) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera P.E.C..
- 5) In tutti i casi di recesso per giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
- 6) Qualora ARIA S.p.A. receda dalla Convenzione, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura e le singole Amministrazioni Contraenti potranno, a loro volta, recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore con P.E.C..

ARTICOLO 25 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1) Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti o di terzi, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per ARIA S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 21.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 26 – SUBAPPALTO

- 1) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 27 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DELLA CONVENZIONE

- 1) È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le

Amministrazioni Contraenti e ARIA S.p.A. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la Convenzione ai sensi del precedente Articolo 21.

- 2) Il D.Lgs. n. 36/2023 disciplina, all'art. 120, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente Convenzione per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARIA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
- 3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, resta salva l'applicazione, nella presente Convenzione, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015.
- 4) Le circostanze di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), del D.Lgs. n. 36/2023 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARIA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs. n. 36/2023, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Convenzione, la quale è disciplinata nei seguenti commi.
- 5) In tutti i casi di variazione soggettiva della Convenzione di cui ai precedenti commi, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di ARIA S.p.A.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile Unico del Progetto della Convenzione in ottemperanza all'art. 120, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 6) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto della Convenzione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile Unico del Progetto tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
- 7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della Convenzione al Fornitore da parte di ARIA S.p.A., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascuna Amministrazione Contraente procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.

ARIA S.p.A., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile Unico del Progetto della Convenzione, una esecuzione della Convenzione medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

ARTICOLO 28– MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

- 1) Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, ARIA si riserva di modificare le Convenzioni in corso di esecuzione qualora si renda necessario un aumento delle prestazioni. Tale opzione potrà essere esercitata nel triennio successivo alla stipula delle Convenzioni e per un importo stimato complessivamente non superiore a quello originario pari ad €244.473,51000 al netto di Iva.
- 2) La presente Convenzione può essere prorogata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

- 3) Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice è consentita un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle condizioni originariamente previste. In tal caso il fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 4) Per ogni lotto è prevista l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, fino ad un massimo di 12 mesi. Il fornitore sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

ARTICOLO 29 – PROPRIETÀ DELLA FORNITURA

- 1) Con riferimento agli ordinativi di fornitura, i prodotti divengono di proprietà dell'Amministrazione Contraente a decorrere dalla data di consegna.

ARTICOLO 30 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

- 1) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le Amministrazioni Contraenti e ARIA S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2) Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di ARIA S.p.A. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o ARIA S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di ARIA S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura, ai sensi del precedente Articolo 21, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 31 – REFERENTI DEL FORNITORE

Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore deve nominare un Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente Convenzione, quale referente nei confronti di ARIA S.p.A., nonché di ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile del Servizio avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne comunicazione tramite p.e.c. all'Amministrazione Contraente e ad ARIA S.p.A.

ARTICOLO 32 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di Milano e il Tribunale ordinario di Milano.

Per Ordinativi di fornitura (o Contratti attuativi) di importo pari o superiore al milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito anche "CCT") costituito secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di

prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere tra Fornitori e Stazioni Appaltanti aderenti, nel corso dell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DEI DATI

- 1) Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, c.d. G.D.P.R., e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice Privacy (come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), il Fornitore è tenuto a prendere visione dell' *"Informativa relativa al trattamento dei dati personali – Connesso alle procedure di partecipazione, gestione ed esecuzione della convenzione/accordo quadro discendente da gare aggregate e sistemi dinamici di acquisizione"* pubblicata sul sito web aziendale: <http://www.ariaspa.it> nella seguente sezione <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/bandi-di-gara/i-nostri-bandi-di-gara/informativa-privacy-gare-aggregate-sda>

ARTICOLO 34 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 1) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico ad ARIA S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge, ivi incluse le spese di registrazione della Convenzione.
- 2) Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 35 – CLAUSOLA FINALE

- 1) La presente Convenzione e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica alla presente Convenzione non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) e successive Richieste di Consegna/Ordini Elettronici da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi, continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, la previsione del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile si rinvia all'Allegato D *"Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l'affidamento della fornitura di Suturatrici e servizi connessi, ai sensi e per*

gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile”, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A.**

Il Direttore Generale Lorenzo Gubian

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate*

Costituiscono allegati alla presente Convenzione sì da costituirne parte integrante:

- Allegato “A” (Capitolato Tecnico),
- Allegato “B” (Documento d’Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica),
- Allegato “C” (Corrispettivi),
- Allegato “D” (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l’affidamento della fornitura di Suturetrici e servizi connessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile).
- Allegato “E” (Patto di integrità BURL 26-06-2019)
- Allegato “F” (Modello di Dichiarazione rispetto termini pagamento fornitori D.Lgs. n. 231/2002)
- Allegato “G” (Scheda T&T – Affidamento di subcontratto)
- Allegato “H” (Modello comunicazione ex art. 3 L. 136/2010)

ALLEGATO D - Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l'affidamento della fornitura di Suturatrici e servizi connessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto Million Hervé Bertrand, quale procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 2 (Definizioni), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura), Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 6 (Revisione dei Prezzi), Articolo 6bis (Rinegoziazione dei prezzi in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta c.d. Hardship), Articolo 7 (Verifiche dei Contratti), Articolo 8 (Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 9 (Consegna della Fornitura e Resi), Articolo 10 (Indisponibilità temporanea di prodotto), Articolo 11 (Indisponibilità del prodotto per fuori produzione/Impossibilità della fornitura/Gestione della sostituzione migliorativa del prodotto/Gestione del prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione/Affiancamento), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Obbligazioni del fornitore), Articolo 14 (Materiale per il sito), Articolo 15 (Monitoraggio, customer satisfaction, gestione inadempimenti e reclami), Articolo 16 (Clausole sociali), Articolo 17 (Patto di integrità, Codice Etico e M.O.G.), Articolo 18 (Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Contestazioni e riserve), Articolo 21 (Cauzione definitiva), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Clausole risolutive espresse), Articolo 24 (Recesso), Articolo 25 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione della convenzione e casi di nuovo contraente della convenzione), Articolo 28 (Modifica del contratto in corso di esecuzione), Articolo 29 (Proprietà della fornitura), Articolo 30 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 31 (Referenti del fornitore), Articolo 32 (Definizione delle controversie e foro competente), Articolo 33 (Trattamento dei dati), Articolo 34 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 35 (Clausola finale).

IL FORNITORE**[...]**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*